

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 ottobre 2008.

Approvazione dell'intesa per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi";

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2007, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale "l'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove l'intesa con INPS, INAIL e Casse edili, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC)... *Omissis*";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, titolo IV, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, nella parte in cui istituisce il Documento unico di regolarità contributiva per i lavori privati;

Vista la legge 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'avviso comune sottoscritto il 16 dicembre 2003, in sede di tavolo di lavoro attivato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal comitato per l'emersione del lavoro non regolare, dalle associazioni di categoria in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia: ANCE, ANAEP, CGIA, ANSE Assoedili CNA, FIAE Casartigiani, CLLAI, ANCPL Lega, Federlavoro Confcooperative, AICPL AGCI, ANIEM CONFAP, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL;

Vista la convenzione sottoscritta, in sede nazionale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 15 aprile 2004, tra INPS, INAIL, ANAEP-Confartigianato, ANCE, ANCPL - LEGACOOP, ANIEM - Associazione nazionale imprese edili, ANSE - Assoedili - CNA, FIAE - Casartigiani, CLLAI, Confcooperative italiane Federedilizia, FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL;

Vista l'intesa sottoscritta, in data 24 gennaio 2005, tra l'Assessore pro-tempore per i lavori pubblici della Regione siciliana ed i rappresentanti di INPS, INAIL e Casse edili delle nove province siciliane;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 2 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 25 febbraio 2005, parte I, n. 8, con il quale è stata approvata l'intesa sopra indicata;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 e la relativa circolare esplicativa n. 5/2008 del 30 gennaio 2008;

Visto il decreto 21 febbraio 2008, n. 3/OSS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 28 febbraio 2008, parte I, n. 10, con il quale l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha approvato l'atto in data 18 febbraio 2008, con il quale è stata prorogata di quattro mesi, a decorrere dal 25 febbraio 2008, la durata dell'intesa suddetta;

Visto il decreto 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 4 luglio 2008, parte I, n. 30, con il quale l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha approvato la proroga della scadenza dell'intesa suddetta concordata in pari data con INPS, INAIL e Casse edili sino al 30 ottobre 2008;

Vista l'intesa promossa dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta, in data 22 ottobre 2008, dall'INPS,

dall'INAIL e dalle nove Casse edili delle province siciliane, con la quale è stata rinnovata ed integrata l'intesa "24 gennaio 2005" per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Ritenuto di dover approvare la suddetta intesa del 22 ottobre 2008 che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

E' approvata l'allegata intesa per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), promossa dall'Assessore regionale per i lavori pubblici e sottoscritta, in data 22 ottobre 2008, dall'INPS, l'INAIL e le Casse edili delle nove province siciliane, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Il presente decreto, in uno all'allegata intesa, sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione, nonché pubblicizzato nel sito internet dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici agli indirizzi <http://osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it> e www.lavoripubblici.sicilia.it.

Palermo, 29 ottobre 2008.

GENTILE

Allegato

INTESA PER IL RILASCIO
DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'anno 2008 il giorno 22 del mese di ottobre presso i locali dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici

tra

l'Assessore regionale per i lavori pubblici, on. dr. Luigi Gentile

e

— l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentato dal dr. Puleo Vincenzo, dirigente sede regionale INPS - Palermo;

— l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rappresentato dalla dott.ssa Manno Francesca, dirigente sede regionale INAIL - Palermo;

— le Casse edili della Sicilia rappresentate da:

- Agrigento - Coiro Arsenio;
- Enna - Marzuolo Francesco Paolo;
- Caltanissetta - Aiello Paolo;
- Catania - De Martino Francesco;
- Messina - Petraroli Guido;
- Palermo - Sanfratello Fabio;
- Ragusa - Canzoneri Rosario;
- Siracusa - Pichilli Paolo;
- Trapani - Durante Nino;

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi", il cui art. 15, commi 10 e 11, disciplina l'intesa finalizzata alla semplificazione delle procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva delle imprese mediante un documento unico (DURC);

Visto l'art. 19, comma 12 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 1, comma 12, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, con le modifiche di cui all'art. 1, comma 8, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le prescrizioni minime di

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, nella parte in cui istituisce il DURC nei lavori privati;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto il decreto 24 ottobre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sul DURC, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e la relativa circolare esplicativa n. 5/2008 del 30 gennaio 2008;

Vista la vigente disciplina in materia;

Premesso che

— in data 16 dicembre 2003 è stato stipulato da ANCE, ANAEPA CGIA, ANSE Assoedili CNA, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANCPFL Lega, Federlavoro, Confcooperative, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'avviso comune che prevede il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva da parte dello sportello costituito presso le Casse edili costituite in forma paritetica dalle parti sociali firmatarie dell'avviso stesso;

— l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con nota prot. n. 66558 del 22 dicembre 2003, indirizzata all'Assessore regionale per i lavori pubblici, ha auspicato che la convenzione regionale si uniformasse ai contenuti di quella nazionale (ed alla relativa modulistica), al fine di assicurare omogeneità nell'attestazione della regolarità contributiva dei rapporti di lavoro;

— in data 15 aprile 2004 è stata sottoscritta, in sede nazionale, la convenzione tra INPS, INAIL e Casse edili, approvata con nota circolare del Ministero del lavoro n. 230 del 12 luglio 2005, per il rilascio del DURC;

— ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, in data 24 gennaio 2005, l'Assessore per i lavori pubblici protempore, l'INPS, l'INAIL e le nove Casse edili delle provincie siciliane hanno sottoscritto la prima intesa, approvata con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 9/GAB del 2 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 25 febbraio 2005, al fine di semplificare le procedure relative al rilascio del DURC. La durata dell'intesa restava fissata in tre anni decorrenti dal 26 febbraio 2005;

— a seguito di quanto convenuto nella riunione in data 8 luglio 2005 del comitato tecnico di cui all'art. 10 dell'intesa suddetta, con nota n. 6864/GAB del 26 settembre 2008, l'Assessore regionale per i lavori pubblici protempore ha ritenuto di designare un dirigente dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici ad integrazione della composizione del medesimo comitato tecnico;

— ai sensi dell'art. 1, comma 13, dalla legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, con decreto in data 24 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 10 marzo 2006, parte I, n. 12, l'Assessore regionale per i lavori pubblici protempore ha approvato le modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 bis dell'art. 19 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

— con decreto 15 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 1 febbraio 2008, parte I, n. 5, l'Assessore regionale per i lavori pubblici protempore ha apportato alcune modifiche al decreto 24 febbraio 2006 di cui sopra, con le precisazioni di cui al comunicato, del medesimo Assessore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 29 febbraio 2008, parte I, n. 10;

— con decreto in data 21 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 29 febbraio 2008, parte I, n. 10, l'Assessore regionale per i lavori pubblici protempore ha approvato la proroga della scadenza dell'intesa "24 gennaio 2005", concordata con INPS, INAIL e Casse edili in data 18 febbraio 2008 e nelle more dell'espletamento delle elezioni regionali 2008;

— con decreto in data 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 4 luglio 2008, parte I, n. 30, l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha approvato la proroga della scadenza dell'intesa "24 gennaio 2005", concordata in pari data con INPS, INAIL e Casse edili, sino al 30 ottobre 2008;

— il decreto 24 ottobre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ha dato luogo a modifiche della convenzione

nazionale tra INPS, INAIL e Casse edili del 15 aprile 2004, approvata dal Ministero del lavoro in data 12 luglio 2005;

Considerato

che la scadenza dell'intesa o convenzione regionale in premessa indicata scade il 30 ottobre 2008, e che occorre, pertanto, procedere al rinnovo della stessa ai sensi dell'art. 15, commi 10 e 11, della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che così dispone: "L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse edili, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all'impresa esecutrice dei lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dell'impresa esecutrice dei lavori".

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Con riferimento ai lavori pubblici e privati del settore edile, è rinnovata - con le modifiche ed integrazioni di seguito riportate - l'intesa sottoscritta in data 24 gennaio 2005 dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse edili, per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 2

Il comitato tecnico di cui all'articolo 10 dell'intesa, che si rinnova con il presente atto, viene integrato nella sua composizione dal dirigente dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

In relazione ai compiti attribuiti al comitato tecnico, quest'ultimo dovrà formulare all'Assessore regionale per i lavori pubblici proposte concrete per l'accordo, richiamato nel precedente articolo 9 dell'intesa suddetta, ai fini del collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le Casse edili.

Art. 3

La presente intesa/convenzione ha durata triennale, con decorrenza a far data dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta di una delle parti.

Fino alla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, vige l'intesa sottoscritta il 24 gennaio 2005, approvata con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 9/GAB del 2 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 25 febbraio 2005.

La presente intesa/convenzione, in assenza di disdetta comunicata da una delle parti interessate, si rinnova automaticamente, mentre si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento o per eventuale successiva legislazione in materia.

(2008.44.3102)090*